

**Causa C-385/20****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

12 agosto 2020

**Giudice del rinvio:**

Juzgado de Primera Instancia n. 49 de Barcelona (Spagna)

**Data della decisione di rinvio:**

7 luglio 2020

**Ricorrenti:**

EL

TP

**Resistente:**

Caixabank, S. A.

**Oggetto del procedimento principale**

Clausole abusive nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori — Dichiarazione giudiziaria di nullità — Spese processuali — Liquidazione delle spese processuali

**Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale**

Compatibilità della normativa e della giurisprudenza nazionali in materia di liquidazione delle spese processuali con la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Il fondamento giuridico è l'articolo 267 TFUE.

## Questioni pregiudiziali

1) Se l'interpretazione giurisprudenziale degli articoli 251, 394, paragrafo 3, e 411 della [ley de enjuiciamiento civil (codice di procedura civile)] adottata nel decreto del 1° ottobre 2019, che assimila il valore della causa all'interesse economico della controversia e che, di conseguenza, conduce a una riduzione degli onorari pagati dal consumatore al suo avvocato, sulla base di una somma fissa (EUR 18 000) stabilita legalmente solo per le cause di valore indeterminabile e non per quelle di valore indeterminato, sia contraria agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva [93/13/CEE], poiché essa non consente di ripristinare, per il consumatore, la situazione di fatto e di diritto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola, sebbene esista una statuizione giudiziale in suo favore sul carattere abusivo della clausola, e poiché essa non rimuove un irragionevole requisito processuale relativo ad una limitazione delle spese, rimozione che garantirebbe al consumatore i mezzi più opportuni ed efficaci per esercitare legittimamente i suoi diritti.

2) Se l'articolo 394, paragrafo 3, della [ley de enjuiciamiento civil] sia contrario, di per sé, agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva e renda impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio giurisdizionale dei diritti che tale direttiva conferisce ai consumatori, poiché la limitazione imposta da tale articolo al consumatore, consistente nel dover sopportare una parte delle proprie spese processuali, comporta l'impossibilità di ripristinare, per il consumatore, la situazione di fatto e di diritto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola, sebbene esista una statuizione giudiziale in suo favore sul carattere abusivo della stessa, e poiché non rimuove un irragionevole requisito processuale relativo ad una limitazione delle spese, rimozione che garantirebbe al consumatore i mezzi più opportuni ed efficaci per esercitare legittimamente i suoi diritti.

## Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Considerando 24, articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1.

Sentenze della Corte di giustizia del 9 dicembre 2003 (C-129/00, ECLI:EU:C:2003:656); del 5 dicembre 2013 (C-413/12, ECLI:EU:C:2013:800), punto 30; del 21 dicembre 2016 (C-154/15, ECLI:EU:C:2016:980), punti da 53 a 56 e 61, nonché del 13 settembre 2018 (C-176/17, ECLI:EU:C:2018:711).

## Disposizioni di diritto nazionale fatte valere

Codice di procedura civile (Ley de Enjuiciamiento Civil):

«Articolo 243. Modalità di liquidazione delle spese.

1. In tutti i procedimenti e gradi, la liquidazione delle spese è effettuata dal cancelliere del tribunale investito rispettivamente del processo o del ricorso o, se del caso, dal cancelliere incaricato dell'esecuzione.

(...)

Il cancelliere riduce l'importo degli onorari degli avvocati e degli altri professionisti che non sono soggetti a tariffe delle spese o degli onorari, qualora le somme richieste superino il limite di cui all'articolo 394, paragrafo 3, e non sia stata dichiarata la temerarietà della parte condannata alle spese».

«Articolo 394. Condanna alle spese del primo grado.

1. Nei giudizi di accertamento, le spese del primo grado gravano sulla parte le cui domande sono state tutte respinte, a meno che il giudice non dichiari, giustificando ciò, che la causa presentava seri dubbi in fatto o in diritto.

(...)

3. «Se, in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, la parte soccombente è condannata alle spese, questa è tenuta a pagare, sulla somma corrispondente alla remunerazione di avvocati o di altri professionisti non soggetti a tariffe delle spese o degli onorari, solo un importo complessivo non superiore a un terzo dell'ammontare oggetto del contendere per ciascuna delle parti che hanno ottenuto una siffatta decisione a proprio favore; a questo solo scopo, le domande di valore indeterminabile saranno valutate in EUR 18 000, a meno che, in ragione della complessità della causa, il giudice disponga diversamente».

«Articolo 251. Regole per la determinazione del valore.

Il valore è fissato in funzione dell'interesse economico della domanda, calcolato secondo le seguenti regole:

1) Se viene reclamata una somma di denaro determinata, il valore della domanda è rappresentato da tale somma e, in mancanza di determinazione, anche per relazione, la domanda è considerata di valore indeterminato.

(...)

8) Nei procedimenti aventi ad oggetto l'esistenza, la validità o l'efficacia di un titolo di credito, il valore sarà calcolato in base all'importo totale del debito, anche se pagabile a rate. Tale criterio di valutazione si applica ai giudizi costitutivi, modificativi o estintivi di un titolo di credito o di un diritto di natura personale, purché non sia applicabile un'altra norma del presente articolo».

«Articolo 253. Indicazione del valore della domanda.

(...)

3. Qualora l'attore non sia in grado di determinare il valore nemmeno per relazione, perché l'oggetto è privo di interesse economico, perché tale interesse non può essere calcolato conformemente ad una delle regole legali di determinazione del valore, o perché, pur esistendo una regola di calcolo applicabile, non è stato possibile calcolare il valore al momento del deposito della domanda, questa sarà decisa secondo le regole del procedimento ordinario».

«Articolo 411. Perpetuazione della giurisdizione.

Le modifiche sopravvenute dopo l'inizio del procedimento per quanto riguarda il domicilio delle parti, la situazione della cosa controversa e l'oggetto del giudizio non modificano la giurisdizione e la competenza, che si determinano secondo quanto accertato all'inizio della litispendenza».

### **Breve esposizione dei fatti e procedimento principale**

- 1 EL e TP (in prosieguo: i «ricorrenti») hanno adito il giudice del rinvio affinché quest'ultimo dichiarasse la nullità parziale dell'atto di mutuo con garanzia ipotecaria da essi sottoscritto con l'istituto bancario Caixabank, S.A. (in prosieguo: la «resistente»).
- 2 Nella parte della domanda relativa al valore, i ricorrenti avevano indicato che quest'ultimo era indeterminato, conformemente all'articolo 253 della Ley de Enjuiciamiento Civil (codice di procedura civile; in prosieguo: la «LEC»). Nel decreto di ammissione della domanda, il cancelliere ha indicato quanto segue: «per quanto riguarda il tipo di causa, la parte ricorrente, in ottemperanza ai requisiti di cui all'articolo 253, paragrafo 2, della LEC, ha indicato che il valore della domanda è indeterminato, cosicché il procedimento deve essere trattato secondo le modalità del procedimento ordinario, conformemente all'articolo 249 della LEC».
- 3 Il 29 novembre 2018 il giudice del rinvio ha pronunciato una sentenza di nullità parziale dell'atto di mutuo con garanzia ipotecaria, per quanto riguarda le clausole sulle valute, condannando la resistente alle spese.
- 4 In seguito a questa dichiarazione giudiziale di nullità per abusività è stato aperto un procedimento incidentale per la liquidazione delle spese processuali, di competenza del cancelliere. Quest'ultimo, con decreto del 1° ottobre 2019, ha accolto il ricorso sulla liquidazione delle spese presentato dalla resistente. Detto decreto afferma che il valore da prendere in considerazione ai fini della determinazione della parte degli onorari dell'avvocata della ricorrente che la resistente deve sopportare è pari a EUR 30 000 e che, onde determinare i diritti del procuratore legale, il valore di base è pari a EUR 18 000. Tali valori risultano, per quanto riguarda gli onorari dell'avvocata della ricorrente, dal criterio 15 dei criteri di orientamento dell'Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona [Ordine degli avvocati di Barcellona, Spagna], relativo alle cause di valore indeterminato e, per quanto concerne il procuratore legale, dall'articolo 394, paragrafo 3, della LEC.

- 5 I ricorrenti hanno proposto dinanzi al giudice del rinvio ricorso per revisione avverso il decreto del 1° ottobre 2019, in quanto ritengono che la normativa e la giurisprudenza nazionali sulle quali si basa tale decreto al fine di liquidare le spese siano incompatibili con la normativa dell'Unione relativa alle clausole abusive.
- 6 Nutrendo dubbi in merito alla soluzione di tale ricorso, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le presenti questioni pregiudiziali.

### **Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale**

- 7 I ricorrenti ritengono che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale rivesta importanza fondamentale per garantire la tutela dei consumatori. A loro parere, la riduzione delle spese qualificate secondo l'interesse economico della controversia (determinato o indeterminato sin dall'inizio) sarebbe contraria al principio di effettività, in quanto comporta uno sforzo considerevole in capo al consumatore in materia di spese, e viola altresì il principio di non vincolatività delle clausole abusive, sancito dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, giacché consente che il consumatore sopporti un costo derivante da un procedimento in cui una clausola è stata dichiarata abusiva. Essi fanno riferimento al punto 61 della sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a. (C-154/15, ECLI:EU:C:2016:980), in cui è stato dichiarato che il consumatore deve rimanere indenne, con la conseguenza che si deve «ripristinare, per il consumatore, la situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola».
- 8 Inoltre, secondo i ricorrenti, una siffatta riduzione potrebbe generare una situazione di discriminazione rispetto ad altri consumatori che, invece, restano indenni nel contesto di procedimenti in cui viene dichiarata la nullità di una clausola in quanto abusiva, e nei confronti di istituti finanziari che, in Spagna, hanno storicamente quantificato le loro spese nel valore totale del debito nel contesto delle esecuzioni ipotecarie. Per quanto riguarda gli istituti finanziari, i ricorrenti ritengono che tale squilibrio tra le parti potrebbe comportare una violazione del principio di equivalenza, secondo il quale, in presenza di situazioni di diritto interno analoghe (nella fattispecie, le esecuzioni ipotecarie avviate dagli istituti finanziari), devono vigere norme equivalenti che non implicino una situazione meno favorevole, nel caso di specie, per il consumatore. Infine, essi sostengono che la riduzione delle spese per il professionista che ha redatto le clausole abusive, invece di avere un effetto deterrente, può incoraggiare l'inserimento di clausole abusive nei suoi contratti e il conseguente contenzioso di massa ad esse relativo.
- 9 La resistente ritiene che non debba essere sottoposta alcuna domanda di pronuncia pregiudiziale. A suo avviso, non sussistono dubbi giuridici in merito all'interpretazione di una determinata disposizione del diritto dell'Unione, e la regolamentazione dell'importo concreto delle spese di giustizia è chiaramente

disciplinata dall'ordinamento giuridico interno. Inoltre, essa sostiene che la Corte di giustizia non è competente a pronunciarsi su questioni relative alle spese processuali.

### **Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale**

- 10 In primo luogo, il giudice del rinvio espone che, secondo la giurisprudenza del Tribunal Constitucional (Corte costituzionale, Spagna) e del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), seguita dal decreto del cancelliere del 1° ottobre 2019, il valore della causa deve essere fissato nella domanda, vale a dire al momento dell'avvio del procedimento. Una volta fissato il valore, in assenza di contestazione tra le parti, si genera una perpetuatio o consolidamento di tale dato processuale, che si applica senza alcuna modifica nelle altre fasi o negli altri gradi di giudizio, in quanto le parti non sono legittimate a modificare il valore, fissato definitivamente all'inizio del procedimento, esercitando i ricorsi o impugnando la liquidazione delle spese. Il giudice del rinvio nutre dubbi circa la compatibilità di tale giurisprudenza con il diritto dell'Unione.
- 11 Pertanto, il giudice del rinvio chiede se il fatto di ritenere che l'indicazione del valore come indeterminato da parte della ricorrente, quando una siffatta indicazione non è contestata dalla resistente, costituisca un atto proprio della prima che le impedisce di stabilire il valore economico delle pretese nel corso del procedimento di impugnazione della liquidazione di queste ultime, sebbene il criterio dell'interesse economico della domanda sia quello che ne fissa il valore (articolo 251 della LEC), sia contrario agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, poiché non consente di ripristinare, per il consumatore, la situazione di fatto e di diritto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola, nonostante l'esistenza di una statuizione giudiziale in suo favore sul carattere abusivo della clausola, e poiché non rimuove un irragionevole requisito processuale relativo ad una limitazione delle spese, rimozione che garantirebbe al consumatore i mezzi più opportuni ed efficaci per esercitare legittimamente i suoi diritti.
- 12 In secondo luogo, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla compatibilità dell'articolo 394, paragrafo 3, della LEC con gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE. Infatti, esso si chiede se la riduzione delle spese consentita da detta disposizione nazionale sia compatibile o meno con il diritto dell'Unione, dal momento che una siffatta riduzione comporta una limitazione dell'entità del risarcimento del consumatore rispetto alle spese processuali, che trovano origine nella condotta illecita e abusiva del professionista. Il giudice del rinvio chiede che si chiarisca se detta disposizione nazionale sia compatibile con il principio di effettività, vale a dire se renda impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio giurisdizionale dei diritti che il diritto dell'Unione conferisce ai consumatori, in quanto la limitazione che tale disposizione impone al consumatore, il cui diritto è stato riconosciuto in giudizio, suppone che quest'ultimo sopporti una parte del costo economico del contenzioso

provocato da una condotta illecita del professionista, anch'essa riconosciuta in giudizio, che si concretizza nel dover sopportare una parte delle proprie spese processuali, il che non sembra ragionevole.

DOCUMENTO DI LAVORO